

STATUTO

COOP. SOCIALE IL TRIANGOLO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LENTINI SR VIA GIUSEPPE VERDE
63

Numero REA: SR - 123600

Codice fiscale: 01434910897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2006 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa denominata	
	"COOP. SOCIALE IL TRIANGOLO".	
	ART. 2) La società ha sede legale nel Comune di Lentini (SR).	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo	
	nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.	
	ART. 3) La società ha durata sino al 31 dicembre 2035, salvo	
	proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea	
	straordinaria dei soci.	
	ART. 4) La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo	
	mutualistico e si avvale prevalentemente, nello svolgimento	
	della sua attività mutualistica, delle prestazioni dei soci,	
	in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri,	
	con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i	
	soci, saranno previsti in apposito regolamento che,	
	predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato	
	dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti	
	dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del codice	
	civile. Fin d'ora si precisa, comunque, con riferimento ai	

	detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata	
	al rispetto dei principi della parità di trattamento di cui	
	all'art. 2516 c.c. La società potrà, altresì, svolgere la	
	propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti	
	con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo	
	valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.	
	In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la	
	cooperativa si prefigge di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	
	risposta ai bisogni di minori, persone anziane e persone	
	handicappate e con ritardi di apprendimento.	
	In relazione a ciò la società cooperativa, senza finalità	
	speculative, aderendo espressamente all'art. 1, lettera A	
	della L. 381/91, si propone gli scopi seguenti:	
	a) servizi sociali, servizi di assistenza domiciliare per	
	anziani, handicappati e tossicodipendenti;	
	b) servizio di pulizia, aiuto domestico, assistenza medica	
	infermieristica, servizio di trasporto di persone per conto	
	proprio o per conto di terzi;	
	c) gestione mense e lavanderie, laboratori artigianali, centri	
	diurni, case albergo, case protette, comunità alloggio, centri	
	di riabilitazione del linguaggio e logoterapia, servizi	
	ambulatoriali, consultori, asili nido, scuole materne ed	

	elementari;	
	d) servizi sociali di "case-work", studi e ricerche, corsi per	
	l'educazione e la prevenzione degli handicaps, corsi per	
	familiari e genitori;	
	e) servizio "baby sitter", attività culturali, centri socio-	
	culturali per i giovani e i minori; gestione ed erogazione di	
	servizi socio-sanitari; organizzazione e gestione di programmi	
	di turismo sociale per gli anziani, l'infanzia, gli	
	handicappati;	
	d) insegnamento ed assistenza ai bambini d'asilo, elementari	
	presso proprie strutture e/o strutture pubbliche e private,	
	in convenzione con Comuni, province o Regioni;	
	e) servizi di telesoccorso e teleassistenza;	
	f) strutture di accoglienza per persone anziane autosuffi-	
	cienti e non, nonchè servizi integrati per residenze protette;	
	g) attività di formazione, di sensibilizzazione ed animazione	
	delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle	
	più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'acco-	
	glienza delle persone in stato di bisogno e non;	
	h) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	affermazione dei loro diritti.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà :	
	- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,	
	mobiliari, immobiliari e locative che saranno ritenute	

	necessarie e/o utili dall'organo amministrativo per il	
	raggiungimento dei suddetti obiettivi;	
	- istituire o gestire locali aperti al pubblico e non	
	necessari per l'espletamento dell'attività sociale;	
	- stipulare convenzioni con Enti pubblici (quali, ad esempio,	
	la Regione Sicilia, la Provincia di Siracusa, i Comuni, le	
	A.S.L., scuole, ospedali, etc.) e privati, nonchè partecipare	
	a gare di appalto e stipulare convenzioni con enti pubblici e	
	privati;	
	- stipulare convenzioni con professionisti specializzati e	
	operatori sociali nelle varie discipline, se non ve ne siano	
	disponibili tra i soci, e in ogni caso, per comprovati motivi	
	funzionali della società.	
	Nell'ambito del suo oggetto la Società potrà assumere	
	partecipazioni in altre imprese o società aventi affinità o	
	scopo analogo o comunque connesso all'oggetto sociale, con	
	l'esclusione dello scopo del collocamento sul mercato ed, in	
	ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili	
	disposizioni di legge in materia.	
	La Società potrà, altresì, aderire ad un'associazione nazio-	
	nale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività	
	riservate agli intermediari finanziari (art. 106 del D.lgs.	
	1/9/1993, n. 385), quelle riservate alle società di interme-	
	diazione mobiliare (D.lgs. 24/2/1998 n. 58) e quelle di	

	mediazione (Legge 3/2/1989 n. 39), le attività professionali	
	protette (legge 23/11/1939, n. 1815), e loro modifiche,	
	integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che	
	per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari	
	requisiti non posseduti dalla Società.	
	La società potrà infine chiedere finanziamenti agevolati e	
	contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione	
	Sicilia e degli altri Enti pubblici.	
	Agli effetti fiscali e previdenziali la società intende	
	beneficiare di tutte le agevolazioni locali, Regionali,	
	Statali e dell'Unione Europea.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ART. 5) Il numero dei soci non può essere inferiore a quello	
	stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.	
	Possono acquisire la qualità di soci, se persone fisiche,	
	coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che,	
	possedendo i requisiti previsti dalla legge, siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	
	Chiunque voglia diventare socio della cooperativa deve	
	presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministra-	
	zione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello	
	Statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi	
	sociali e nella quale si indichi:	

	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadi-	
	nanza, residenza e codice fiscale, se persona fisica; ragione	
	sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di	
	costituzione e dati relativi all'iscrizione al Registro delle	
	Imprese competente, se società;	
	2) i motivi della richiesta e la precisazione dell'effettiva	
	attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;	
	3) se società, la giustificazione dei poteri e la qualità dei	
	dichiaranti;	
	4) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo previsto dall'art. 2525 c.c.	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'intere-	
	ressato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di	
	rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua	
	adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato	
	all'interessato. Entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che,	
	sull'istanza di ammissione, si pronunci l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione sia, infine, ove	
	esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto	
	stabilito, in questa materia, dall'organo amministrativo e,	

	naturalmente, all'osservanza dello statuto sociale.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	TITOLO III	
	MORTE - RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART. 6) - Il socio cessa di essere tale per effetto di morte,	
	recesso ed esclusione.	
	ART. 7) - In caso di morte del socio agli eredi o legatari	
	spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de	
	cuius".	
	Gli eredi o i legatari del socio defunto, ove ne abbiano i	
	requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipa-	
	zione sociale del socio defunto. In tal caso, entro e non	
	oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal	
	conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la	
	domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui	
	conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da	
	parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità	
	prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente	
	statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi	
	previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non	
	ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia	
	definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla	
	liquidazione della partecipazione sociale del socio defunto.	

	Nel caso abbiano diritto a subentrare nella partecipazione	
	sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo	
	quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in	
	precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in	
	società, devono nominare un rappresentante comune.	
	ART. 8) - Il socio può recedere dalla società nei seguenti	
	casi:	
	a) quando il recesso è previsto dalla legge;	
	b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) quando non è più in grado di contribuire al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre	
	opposizione al tribunale competente per territorio.	
	Il recesso accolto produce effetto dal momento della	
	comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con	
	referimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi	
	prima della stessa; in caso contrario con la chiusura	

	dell'esercizio successivo.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto infra.	
	ART. 9) - L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	a) nel caso dell'art. 2531 c.c.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	d) nel caso dell'art. 2286 c.c. e dell'art. 2288, 1° comma,	
	c.c.;	
	e) nel caso in cui il socio svolga attività in contrasto o	
	concorrente con quella della società.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata al socio	
	che, nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione,	
	può proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimen-	
	to nel libro soci che sarà eseguita senza indugio dall'organo	
	amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 10) - Le deliberazioni prese in materia di ammissione,	
	rigetto, morte, recesso, decadenza ed esclusione del socio	

	debbono essere comunicate agli interessati mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 11) - Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i	
	legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione	
	della quota secondo quanto quivi in prosieguo:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata;	
	- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio	
	sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, 3° comma,	
	C.C..	
	La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra, al	
	netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in	
	base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o	
	hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo	
	rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla	
	società cooperativa entro centoottanta giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni	
	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è	
	verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a	
	riserva legale.	
	Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati	
	verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di	
	quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del	

	rapporto si manifesta insolvenza della società.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE - BILANCIO	
	ART. 12) - Il patrimonio sociale è costituito:	
	- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi)	
	nel minimo, nè superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge;	
	- dalla riserva legale, dal fondo costituito per l'accanto-	
	namento dell'eventuale sovrapprezzo delle quote, dalle riserve	
	straordinarie e, comunque, da tutti i fondi e/o le riserve	
	costituiti dall'assemblea o previsti dalla legge;	
	- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo di accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o previsioni di oneri futuri;	
	- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita	
	della società nè al momento del suo scioglimento.	
	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528	
	c.c. non importa modifica dell'atto costitutivo.	
	La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con	

	modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dall'art.	
	2438 e ss. del codice civile.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà	
	autorizzata dall'assemblea su proposta dell'organo amministra-	
	tivo.	
	ART. 13) - Le partecipazioni sociali non possono essere	
	sottoposte a pegno nè ad altri vincoli se non con	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o	
	comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni	
	sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al	
	detto socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel	
	termine di giorni sessanta dalla ricezione della raccomandata	
	di cui sopra. Trascorso, comunque, il detto termine, il socio	
	è libero di vendere e l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere	
	iscritto nel libro dei soci. Nel caso di provvedimento	
	negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni	
	sessanta dalla ricezione della relativa comunicazione, di	
	chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.	
	ART. 14) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti	

	dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	o entro centoottanta giorni qualora venga redatto bilancio	
	consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali	
	connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate	
	dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente	
	normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la	
	riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte	
	(nella misura come per legge) al Fondo mutualistico	
	attualmente prescritto dalla Legge n. 59/92; statuirà sui	
	dividendi nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio e che non potrà, comunque, superare in	
	ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del	
	ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distri-	
	buzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle	
	facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	

	ART. 15) - Gli organi sociali sono i seguenti:	
	1) l'Assemblea dei soci;	
	2) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	3) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	come obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ART. 16) - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti	
	i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i	
	diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia	
	riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei	
	casi di legge.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, anche a mano, o a mezzo fax munito del rapporto	
	di ricezione, e fatto pervenire agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dai libri sociali.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, in via	
	subordinata, nel Comune ove ha sede la società, oppure	
	altrove, purchè in Sicilia. L'avviso di convocazione conterrà	

	anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione	
	fermo restando che questa non può avere luogo nel medesimo	
	giorno fissato per la prima.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i	
	limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il	
	maggior termine di 180 (centottanta) giorni.	
	ART. 17) - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:	
	1) approva il bilancio;	
	2) nomina le cariche sociali e ne determina il compenso;	
	3) approva o modifica eventuali regolamenti interni;	
	4) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la	
	costituzione di fondi e/o riserve al di fuori di quelli già	
	previsti dalla legge;	
	5) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della	
	società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo,	

	dallo statuto o sottoposti al suo esame dall'organo	
	amministrativo.	
	L'Assemblea straordinaria assolve ai seguenti compiti:	
	1) delibera sulle modifiche statutarie della società;	
	2) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione,	
	l'assemblea è presieduta dal Presidente dello stesso. In caso	
	di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta	
	al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costi-	
	tuzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la	
	quota di capitale sottoscritta.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare anche da un altro socio, non	
	amministratore nè sindaco, per delega scritta, che deve essere	
	conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato	
	il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali	
	facoltà e limiti di subdelega. Ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	

	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per la seconda convocazione.	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della	
	alzata di mano o, comunque, sempre con scrutinio palese.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal	
	notaio.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il	
	verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in	
	via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità	
	delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle	
	disposizioni di legge in materia di s.r.l.; le maggioranze	
	sono, comunque, calcolate secondo il numero dei voti spettanti	
	ai soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	

	artt. 2538 e ss. c.c. integrate da quelle previste per	
	l'assemblea nelle s.r.l.	
	ART. 18) - La società può essere amministrata, alternativa-	
	mente, su decisione dei soci in sede della nomina nel rispetto	
	delle vigenti inderogabili disposizioni di legge:	
	- da un Amministratore unico;	
	- da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di	
	tre ad un massimo di cinque amministratori, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il Consiglio di amministrazione.	
	Il compenso degli amministratori è stabilito annualmente con	
	decisione dei soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato	
	fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai	
	soci al momento della nomina; gli amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Al Consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore	

	unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria nonchè la rappresentanza generale della società	
	di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore unico	
	inoltre: decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei	
	limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo	
	2528 c.c.; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le azioni	
	della società nei limiti dell'art. 2529 c.c. e con	
	l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo	
	derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la	
	cessione delle azioni sociali comunicando al socio il relativo	
	provvedimento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione	
	della richiesta (il provvedimento di diniego dovrà essere	
	motivato); ha i poteri concernenti il recesso dei soci	
	stabiliti dall'art. 2532 c.c.	
	Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori,	
	procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati	
	atti o categorie di atti, come la determinazione delle	
	relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla	
	legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a	
	chiunque le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	

	degli amministratori in carica ed il consiglio delibera a	
	maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il	
	voto del Presidente. E' vietato il voto segreto e per	
	rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	ART. 19) - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta	
	legalmente la società di fronte ai terzi ed allo stesso spetta	
	la firma sociale.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi Pubblica	
	Amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della	
	Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatoria quietanza; ha, inoltre, la	
	rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva che	
	passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione, con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, anche	
	temporanei, accertati dall'Assemblea dei soci e verbalizzati	
	nel corso di una propria riunione, tutte le sue attribuzioni	

	spettano al Vice Presidente, designato unitamente al	
	Presidente.	
	ART. 20) - Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri,	
	di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea	
	dei soci a norma dell'art. 2397 c.c. Il Presidente del	
	collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della	
	nomina dello stesso collegio.	
	Essi durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	I sindaci hanno diritto ad un rimborso forfettario delle spese	
	sostenute e ad un compenso annuale che sarà stabilito	
	annualmente dall'assemblea dei soci.	
	Ai Sindaci sono attribuiti i poteri previsti dal codice	
	civile.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbliga-	
	toria.	
	Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt.	
	2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile	
	sulla società.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e	
	2408, primo comma c.c.	
	Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale,	

	che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del	
	collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	TITOLO V	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 21) La società si scioglie per le cause previste	
	dall'art. 2545-duodecies del codice civile.	
	Nella stessa assemblea straordinaria di scioglimento vengono	
	nominati uno o più liquidatori con attribuzione dei poteri	
	previsti dalla legge e determinazione dei relativi compensi.	
	In caso di scioglimento e liquidazione, l'intero patrimonio	
	sociale - dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale e	
	dei dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO VI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 22) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio	
	arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal	
	presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	

	Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del	
	collegio arbitrale.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente	
	del collegio arbitrale.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni	
	dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale	
	secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni	
	e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti	
	e che il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni	
	inderogabili di legge in materia.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 23) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi	
	speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia	
	di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili	
	con la disciplina cooperativistica.	
	F.TO SFILIO TIZIANA	
	RICCARDO DAGNINO Notaio	